

38.

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	800	Ministro dell'interno (Trasmissione di documento)	800
Disegno di legge di conversione n. 684: (Ordini del giorno)	779	Missioni valedoli nella seduta del 20 luglio 1994	799
Disegno di legge di conversione S. 335 (Approvato dal Senato) n. 891:		Mozione Bonino ed altri (n. 1-00012) sull'abolizione della pena di morte:	
(Articolo unico)	785	(Mozione)	791
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	785	(Risoluzioni)	793
(Articoli del relativo decreto-legge)	785	Proposte di legge:	
(Ordine del giorno)	786	(Adesione di un deputato)	799
Interpellanze ed interrogazioni (Annunzio) ...	801	(Annunzio)	799
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	800

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1994, N. 357, RECANTE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI PER ACCELERARE LA RIPRESA DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE, NONCHÉ PER RIDURRE GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONTRIBUENTE (684)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che gli agricoltori del mezzogiorno, ed in special modo quelli isolani, hanno subito perdite delle produzioni cerealicole e danni alle altre colture, computabili le prime in circa il 70 per cento della produzione perduta, mentre per i danni alle altre colture dovranno attendersi i risultati delle operazioni di raccolta;

ritenuto che il disposto dell'articolo 10 del decreto-legge in esame non va oltre la tematica dei contributi agricoli unificati;

impegna il Governo

ad attuare urgenti interventi che facilitino la rateizzazione dei debiti per credito agrario, nonché l'accesso al credito agrario anche per la prossima annata agraria 1994-1995.

9/684/1.

Garra.

La Camera,

premesso che:

appare necessario rivedere la complessa ed articolata normativa delle sanzioni per violazioni formali connesse ad adempimenti tributari, realizzando la conseguente riduzione ed unificazione delle ipotesi sanzionatorie;

nel contempo, ritiene opportuno procedere in direzione di un'ancora più decisa semplificazione degli adempimenti di carattere formale che nulla hanno a che vedere con la sostanza delle ipotesi di evasione o elusione d'imposta;

impegna il Governo

nel quadro della generale revisione della normativa tributaria, a disporre provvedimenti finalizzati a:

a) rendere regolare, a tutti gli effetti di legge, la vidimazione prevista al primo comma dell'articolo 2215 del codice civile, anche se effettuata entro sessanta giorni dalla data della prima operazione che vi dovrà essere trascritta;

b) disapplicare le pene pecuniarie per tutte le sanzioni previste in materia tributaria, erariale e di finanza locale relative a violazioni di carattere formale, nell'ipotesi in cui il trasgressore riterrà di versare agli uffici competenti una somma pari ad un cinquantesimo del massimo delle pene pecuniarie previste, entro il sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del verbale di constatazione o, in mancanza, dell'avviso di irrogazione della sanzione stessa;

c) estendere le ipotesi di mitigazione delle sanzioni di cui alla lettera b) alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle richiamate norme mitigatrici a condizione che il contribuente non abbia già provveduto al relativo pagamento e sia

ancora pendente, in qualunque grado del giudizio, la procedura di contenzioso.

9/684/2.

Bono, Barra, Colucci, Pace, Tascone.

La Camera,

premessò:

che l'articolo 1 del decreto-legge in esame ha introdotto un regime fiscale sostitutivo, di durata triennale, per nuove iniziative produttive avviate dai soggetti elencati nella norma che ne facciano richiesta a tutto il 1996;

che la norma succitata non ha regolamentato le modalità di determinazione degli imponibili necessari per il calcolo del correlativo pagamento del contributo per il Servizio sanitario nazionale e dei contributi pensionistici dovuti all'INPS ed agli altri enti e casse di previdenza competenti;

impegna il Governo

al fine di rendere esauriente e completa, anche ai fini previdenziali ed assistenziali, la disciplina del trattamento riservato a coloro che utilizzeranno il predetto regime sostitutivo, affinché:

1) vengano stabiliti gli imponibili convenzionali a cui commisurare i contributi sopraccitati;

2) gli imponibili stessi vengano determinati secondo criteri agevolativi onde meglio conseguire le finalità della disposizione citata, in coerenza con lo spirito e la *ratio* del provvedimento in questione.

9/684/3.

Barra, Pace, Bono, Tascone.

La Camera,

viste le norme sul deposito del bilancio presso le cancellerie dei tribunali;

viste le norme per le nomine degli organi amministrativi e di controllo delle società di capitali;

viste le norme per i versamenti di diritti e tasse di concessioni governative relative ai precedenti adempimenti che costringono a compilare anche diciotto bollettini postali per un'unica pratica;

impegna il Governo

a semplificare le modalità di versamento dei suddetti diritti e tasse di concessioni governative prevedendo un unico versamento globale e delegando le camere di commercio competenti a ripartire secondo legge gli importi riscossi.

9/684/4. *

Molgora.

La Camera,

visto l'articolo 7-bis del decreto-legge in esame che, modificando la normativa del codice civile riguardante le vidimazioni, ha soppresso le vidimazioni annuali;

viste le circolari del Ministero delle finanze che introducevano le vidimazioni finali dei libri contabili e sociali, assimilando a quelle annuali;

impegna il Governo

a dichiarare sopresse anche le suddette vidimazioni finali.

9/684/5.

Ballaman, Molgora.

La Camera,

premessò che:

la difficile situazione occupazionale presente oggi in tutti i Paesi industrializzati stimola politiche di riduzione del costo del lavoro;

* N. B. — L'ordine del giorno Molgora n. 9/684/4 è stato accettato dal Governo nel testo riformulato nel senso di sopprimere, nella parte dispositiva del documento, le parole da « e delegando le camere di commercio » sino alla fine.

in particolare per l'Italia tali politiche, che prevedono maggiori entrate per l'erario solo in tempi differiti, appaiono conflittuali con la necessità del ripiano del disavanzo;

considerata la proposta di direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 2 giugno 1992 relativa ad un'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio (CO₂) e sull'energia;

considerato che:

l'applicazione di questo provvedimento fiscale comunitario ha come obiettivo il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO₂, che in Europa ed in Italia continuano ad aumentare, costituendo uno dei più temuti fattori dell'effetto serra;

alcuni Paesi della Comunità hanno già istituito o stanno per istituire tasse CO₂/energia;

anche dalle autorità comunitarie viene indicata la tassa CO₂/energia come « una delle migliori contropartite allo sgravio del costo del lavoro a prescindere dai suoi meriti intrinseci » e, d'altra parte, l'uso della fiscalità come incentivo per politiche di salvaguardia della salute e dell'ambiente viene riconosciuto come uno dei mezzi più appropriati per la promozione di tali politiche;

l'applicazione della tassa CO₂/energia può essere accompagnata da altre misure incentivanti al fine di promuovere processi produttivi a minor consumo di energia e, più in generale, a promuovere risparmio energetico;

tali provvedimenti fiscali dovranno comunque essere accompagnati da provvedimenti mirati a bilanciare gli oneri con riduzioni di imposta ed incentivi, in modo da evitare aumenti nei costi di produzione per i settori industriali ad alta intensità energetica e, più in generale, per evitare l'aumento della pressione fiscale per le imprese e per le famiglie;

premesso che il Ministro delle finanze, in sede di audizione presso la

Commissione finanze della Camera ha già espresso, in coerenza con tali finalità, intendimenti normativi volti ad inserire queste misure nei prossimi atti del Governo;

impegna il Governo:

ad attuare le disposizioni del decreto-legge in esame in modo da contribuire all'obiettivo di un potenziamento della fiscalità ecologica, prevedendo altresì misure di collegamento tra tale fiscalità e riduzione del costo del lavoro anche nel documento di programmazione economica e nella legge finanziaria.

9/684/6.

De Benetti, Mattioli.

La Camera,

premesso che l'articolo 4 del disegno di legge di conversione (atto Camera n. 684) del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, al comma 1 recita: « Per le società ammesse alle quotazioni di borsa o degli altri mercati regolamentati, la ritenuta sugli utili distribuiti, prevista, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata se, all'atto della riscossione, ne è fatta richiesta dalle persone fisiche, a titolo di imposta, nella misura del 12,50 per cento »;

ritenuto che al fine di evitare equivoci in sede di interpretazione, appare opportuno specificare che la ritenuta « secca » del 12,50 per cento si applica a tutti i tipi di azioni, ordinarie e privilegiate, quindi alle azioni di risparmio;

impegna il Governo

a provvedere, impartendo le direttive opportune per chiarire l'ambito di applicazione della norma suddetta, come specificato in premessa, nel senso, cioè, della applicabilità del citato articolo 4, comma 1, alle azioni di risparmio e alle azioni

delle banche cooperative popolari quanto alla ritenuta, a titolo di imposta, nella misura del 12,50 per cento.

9/684/7.

Paleari, Ballaman, Barra.

La Camera,

considerato che l'imposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, è sostitutiva anche delle imposte ICI, ICIAP e TOSAP di competenza comunale;

impegna il Governo

a riversare parte del gettito ai comuni tenendo in debita considerazione la distribuzione territoriale dei luoghi ove lo stesso si è formato.

9/684/8.

Castellazzi, Malvezzi, Ballaman.

La Camera,

viste le norme relative all'emissione dello scontrino fiscale;

viste le norme relative all'emissione della ricevuta fiscale;

vista la necessità di semplificare la materia;

impegna il Governo

a emanare una normativa che renda equivalenti lo scontrino fiscale debitamente integrato e la ricevuta fiscale, e in particolare:

a consentire l'emissione dello scontrino fiscale integrato in luogo della ricevuta fiscale;

a consentire la detraibilità fiscale degli scontrini integrati.

9/684/9.

Michielon, Molgora.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 335. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO
1994, N. 313, RECANTE DISCIPLINA DEI PIGNORAMENTI
SULLE CONTABILITÀ SPECIALI DELLE PREFETTURE,
DELLE DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE DELLE FORZE
ARMATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA (APPROVATO
DAL SENATO) (891)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
25 MAGGIO 1994, N. 313

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « dei funzionari delegati degli enti militari, » sono inserite le seguenti: « degli uffici o reparti della Polizia di Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « ed a favore dei funzionari delegati degli enti militari » sono sostituite dalle seguenti: « ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1 » e le parole: « dell'ente militare » sono soppresse;

al comma 2, secondo periodo, la parola: « militare » è soppresa;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « ed in quelle a favore dei funzionari delegati degli enti militari » sono sostituite

dalle seguenti: « ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1 ».

L'articolo 2 è soppresso.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza)

1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle conta-

bilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati degli enti militari, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III — titolo II — capo II del codice di procedura civile con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato dell'ente militare nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato militare cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, sempreché esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime nè sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati degli enti militari.

4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni finanziarie per la protezione civile e per le Forze di polizia).

1. Per le esigenze di ammodernamento tecnico-logistico delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi di mensa del relativo personale, alla riassegnazione sui competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri rispettivamente interessati dei proventi derivanti da cessioni e dall'erogazione di prestazioni di beni e servizi, si provvede a norma dell'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, intendendosi sostituiti i riferimenti ivi contenuti agli organi dell'Amministrazione della difesa con il riferimento agli organi corrispondenti delle amministrazioni interessate.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge n. 313 del 1994 introduce l'impignorabilità di alcune categorie di beni delle Prefetture, della Direzione di Amministrazione delle Forze Armate e della Guardia di Finanza;

trattasi di un ulteriore provvedimento che limita il diritto del creditore, in possesso di un titolo valido, di agire contro i beni della pubblica amministrazione;

l'eccessivo numero di provvedimenti a tutela dello Stato e degli enti locali rischia di deresponsabilizzare l'amministrazione e di far venir meno il diritto dei cittadini ad ottenere il pagamento del proprio credito;

la Corte costituzionale è già intervenuta sull'argomento indicando i limiti di

un eccessivo restringimento del potere di esecuzione contro i beni della pubblica amministrazione;

impegna il Governo

a rendere organica la normativa sull'impignorabilità dei beni della pubblica amministrazione salvaguardando il diritto sostanziale del cittadino di agire per il

soddisfacimento del suo credito e prevedendo meccanismi che, in caso di presenza di beni strettamente collegati alle funzioni istituzionali, garantisca il pagamento certo e in tempi ragionevoli dei debiti dello Stato e degli enti locali.

9/891/1.

Reale, Vigneri, Chiaromonte,
Magrone, Maselli, Soda, Moroni, Bielli.

*MOZIONE BONINO ED ALTRI (N. 1-00012)
SULL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE*

Mozione:

La Camera,

rilevato che:

la pena di morte è oggi ancora prevista negli ordinamenti giudiziari di 132 Stati della comunità internazionale su 181 (116 per reati ordinari e 16 per reati eccezionali) ed è ancora applicata in 96 paesi, ivi inclusi alcuni di democrazia politica;

numerosi paesi, anche a ordinamento democratico, applicano la pena di morte in circostanze escluse da convenzioni internazionali sui diritti umani (minore età o malattie mentali);

la comunità internazionale è minacciata da violazioni delle più elementari norme del diritto internazionale umanitario, quali i crimini di guerra, le aggressioni territoriali, il terrorismo, il genocidio, i crimini contro l'umanità;

la gravità di tali violazioni nel territorio della ex Jugoslavia, l'epurazione etnica, la violenza sistematica sulle donne, le stragi di civili sono realtà quotidiana;

in alcuni paesi e situazioni, la pena di morte viene comminata in assenza di garanzie giuridiche e processuali, specialmente in caso di colpi di Stato e di guerre civili;

in tali situazioni, l'applicazione della pena di morte è la fulminea e più probabile conseguenza del processo, in quanto pena esemplare ed immediata, e che spesso essa assume connotati di vero e

proprio sterminio, poiché condanne a morte vengono eseguite nei confronti di individui rei di appartenere ad un medesimo gruppo, partito o fazione, o accusati solo di complicità morale;

i colpi di Stato e le guerre civili spesso coinvolgono Stati limitrofi e si ripercuotono sul difficile equilibrio delle alleanze e dei sistemi di difesa a livello universale e regionale;

le guerre civili rappresentano una minaccia alla sicurezza mondiale e rientrano nelle competenze del Consiglio di Sicurezza sulla base del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite;

occorre uno strumento di sanzione penale internazionale per dissuadere o punire i responsabili di tali atrocità, subordinando il principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati al rispetto della dignità e dei diritti umani;

il diritto di ogni essere umano a non essere ucciso a seguito di una sentenza o misura giudiziaria va affermato come fondamentale e inviolabile diritto della persona, in ogni ordinamento giuridico, con particolare riferimento a quegli Stati che abbiano in corso la revisione della loro Costituzione;

la Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 marzo 1992, afferma che « nessuno Stato, e a maggior ragione nessuno Stato democratico, può disporre della vita dei propri cittadini prevedendo nel proprio ordinamento la pena di morte come conseguenza di reati, anche se gravissimi »;

lo Statuto del Tribunale internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia istituito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, esclude in ogni caso la pena di morte;

è in corso una campagna internazionale denominata « Nessuno tocchi Caino », condotta da cittadini e da parlamentari per l'abolizione della pena di morte nel mondo entro il 2000, a cui hanno aderito Premi Nobel, personalità della scienza, della cultura, numerose città, province e regioni italiane, e rappresentanti di tutte le religioni e di parlamentari di diversi paesi;

una tappa di questa campagna è stata la marcia di Pasqua che si è svolta a Roma, il 3 aprile scorso, che aveva per obiettivi la moratoria delle esecuzioni capitali e la costituzione del Tribunale penale internazionale per i crimini contro l'umanità;

la prossima tappa, con gli stessi obiettivi, è riferita all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si riunisce a New York da settembre a dicembre 1994, in occasione della quale si stanno preparando iniziative parlamentari e una mobilitazione internazionale;

impegna il Governo

a fare propria la Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 marzo 1992, laddove afferma che nessuno Stato, e a maggior ragione nessuno Stato democratico, può disporre della vita dei propri cittadini prevedendo nel proprio ordinamento la pena di morte come conseguenza di reati, anche se gravissimi;

a sostenere e a promuovere presso la 49^a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'istituzione del Tribunale internazionale permanente sui crimini contro l'umanità;

a perseguire nell'immediato l'obiettivo giuridico, politico e morale della moratoria delle esecuzioni in caso di colpi di Stato, di guerre civili o altre situazioni analoghe;

ad adoperarsi affinché il Consiglio di Sicurezza in tali casi imponga la moratoria delle condanne a morte per un periodo prefissato o avochi a sé il potere di inchiesta, almeno fino a che non appaia da elementi certi che vi sia il rispetto delle più elementari caratteristiche di una « giustizia giusta »;

ad adoperarsi affinché il Consiglio di Sicurezza sancisca il principio del divieto dell'applicazione della pena di morte, in simili circostanze, in qualsiasi Paese;

a porre all'ordine del giorno della prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si riunisce a New York da settembre a dicembre 1994, la seguente proposta di Risoluzione sulla moratoria universale delle esecuzioni capitali:

« L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

considerato

che il diritto di ogni essere umano a non essere ucciso a seguito di una sentenza o misura giudiziaria, anche se emessa nel rispetto della legge e della procedura, va affermato come fondamentale e inviolabile diritto della persona in tutti gli ordinamenti giuridici nazionali e come diritto umano nell'ordinamento internazionale;

che è necessario stabilire subito una moratoria delle esecuzioni anche già decretate, affinché il principio dell'indisponibilità allo Stato della vita di ogni uomo si affermi ovunque nel mondo entro l'anno 2000;

chiede al Consiglio di Sicurezza

di imporre una moratoria delle esecuzioni da applicare a tutte le situazioni create da « colpi di Stato » o da guerre civili — che costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza mondiale —, e di ricorrere, in caso di violazioni degli Stati, a tutte le sanzioni previste dalla Carta delle Nazioni Unite;

stabilisce

che lo Statuto del Tribunale penale internazionale escluda la previsione della pena di morte per qualsiasi reato, così come sancito nello Statuto del Tribunale *ad hoc* sulla ex Jugoslavia;

raccomanda agli Stati membri

di attuare una moratoria delle esecuzioni anche già decretate, e di impegnarsi a conseguire l'obiettivo dell'abolizione entro l'anno 2000;

di attivare la procedura di contenzioso internazionale, ex articolo 41 del *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, nei confronti degli Stati contraenti che applicano la pena di morte in violazione dei limiti previsti dall'articolo 6 del Patto (estrema gravità del crimine commesso, inapplicabilità nei confronti dei minori di diciotto anni e delle donne in stato di gravidanza);

di formulare sistematicamente obiezioni alle riserve che gli Stati, nel ratificare il *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, oppongono alle limitazioni nell'uso della pena di morte previste dal Patto stesso, confermando con questa prassi l'evoluzione del diritto internazionale a sancire la nullità delle riserve agli accordi sui diritti umani ».

(1-00012)

« Bonino, Ayala, Caveri, Mussi, Mattina, Rivera, Lenti, Nardini, Chiavacci, Cornacchione Milella, Jervolino Russo, Zen, Monticone, Vigevano, Vito, Berlinguer, Nan, Broglia, Strik Lievers, Calabretta Manzara, Formigoni, Alemanno, Cecconi, Zacchera, Guerzoni, Bordon, Pecoraro Scanio, Masi, Baresi, Taradash, Calderisi, Bonito, Adornato, Scoca, Novelli, Gori, Boselli, Saia, Gambale, Polenta, Baccini, Lombardo, Maselli, De Benetti, Soriero, Incorvaia, Galletti, Reale,

Turroni, Mele, Di Luca, Cipriani, Burani Procaccini, Novi, Molinaro, Vincenzo Bianchi, Tiziana Parenti, Garra, Della Valle, Dotti, Ronchi, Vendola, Grimaldi, Maiolo, Paissan, Spini, Viviani, Sgarbi, Nadia Masini, Melandri, Mafai, Arata, Galliani, Tanzarella, Stornello, Guerra, Antonio Rizzo, Hüllweck, La Grua, Rotundo, Manganelli, Petrelli, Stroili, Scermino, Brunale, Schettino, Cecchi, Beebe Tarantelli, Reale, Sitra, De Julio, Montecchi, Widmann, Milio, Scalia, Lumia, Corleone, Canesi, Mattioli, Calzolaio, Caccavari, Neri, Bertotti, Sciacca, Bartolich, Lucà, Procacci, Caccavale, Paggini, Baldi, Bosisio, Ongaro, Petrini, Violante, Gerbaudo, Gubert, Colombini, De Rosa, Rodeghiero ».

(29 giugno 1994).

Risoluzioni:

La Camera,

rilevato che

la pena di morte è oggi ancora prevista negli ordinamenti giudiziari di 132 Stati della comunità internazionale su 181 (116 per reati ordinari e 16 per reati eccezionali) ed è ancora applicata in 96 paesi, ivi inclusi alcuni di democrazia politica;

numerosi paesi, anche a ordinamento democratico, applicano la pena di morte in circostanze escluse da convenzioni internazionali sui diritti umani (minore età o malattie mentali);

la comunità internazionale è minacciata da violazioni delle più elementari norme del diritto internazionale umanita-

rio, quali i crimini di guerra e contro l'umanità, nonché da aggressioni territoriali e terrorismo;

la gravità di tali violazioni nel territorio della ex-Jugoslavia, l'epurazione etnica, la violenza sistematica sulle donne, le stragi di civili sono realtà quotidiana;

in alcuni paesi e situazioni, la pena di morte viene comminata in assenza di garanzie giuridiche e processuali, specialmente in caso di colpi di Stato e di guerre civili;

in tali situazioni, l'applicazione della pena di morte è la fulminea e più probabile conseguenza del processo, in quanto pena esemplare ed immediata, e che spesso essa assume connotati di vero e proprio sterminio, poiché condanne a morte vengono eseguite nei confronti di individui rei di appartenere ad un medesimo gruppo, partito o fazione, o accusati solo di complicità morale;

i colpi di Stato e le guerre civili spesso coinvolgono Stati limitrofi e si ripercuotono sul difficile equilibrio delle alleanze e dei sistemi di difesa a livello universale e regionale;

le guerre civili rappresentano una minaccia alla sicurezza mondiale e rientrano nelle competenze del Consiglio di sicurezza sulla base del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite;

occorre l'istituzione di un tribunale penale internazionale per dissuadere o punire i responsabili di tali atrocità, subordinando il principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati al rispetto della dignità e dei diritti umani;

il diritto di ogni essere umano a non essere ucciso a seguito di una sentenza o misura giudiziaria va affermato come fondamentale e inviolabile diritto della persona, in ogni ordinamento giuridico, con particolare riferimento a quegli Stati che abbiano in corso la revisione della loro Costituzione;

la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1992, laddove afferma

che « nessuno Stato, e a maggior ragione nessuno Stato democratico, può disporre della vita dei propri cittadini prevedendo nel proprio ordinamento la pena di morte come conseguenza di reati, anche se gravissimi »;

lo statuto del tribunale internazionale per i crimini commessi nella ex-Jugoslavia istituito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il quale esclude in ogni caso la pena di morte;

è in corso una campagna internazionale denominata « Nessuno tocchi Caino », condotta da cittadini e da parlamentari per l'abolizione della pena di morte nel mondo entro il 2000, a cui hanno aderito premi Nobel, personalità della scienza, della cultura, numerose città, province e regioni italiane e rappresentanti di tutte le religioni e di parlamenti di diversi paesi;

una tappa di questa campagna è stata la marcia di Pasqua che si è svolta a Roma, il 3 aprile scorso, che aveva per obiettivi la moratoria delle esecuzioni capitali e la costituzione del tribunale penale internazionale per i crimini contro l'umanità;

la prossima tappa, con gli stessi obiettivi, è riferita all'assemblea generale delle Nazioni Unite che si riunisce a New York da settembre a dicembre 1994, in occasione della quale si stanno preparando iniziative parlamentari e una mobilitazione internazionale;

impegna il Governo

a fare propria la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1992, laddove afferma che nessuno Stato, e a maggior ragione nessuno Stato democratico, può disporre della vita dei propri cittadini prevedendo nel proprio ordinamento la pena di morte come conseguenza di reati, anche se gravissimi;

a sostenere e a promuovere presso la 49^a sessione dell'assemblea generale delle

Nazioni Unite l'istituzione del tribunale internazionale permanente sui crimini contro l'umanità;

a) perseguire nell'immediato l'obiettivo giuridico, politico e morale della moratoria delle esecuzioni in caso di colpi di stato, di guerre civili o altre situazioni analoghe;

ad adoperarsi affinché, ove il Consiglio di sicurezza riconosca che situazioni create da colpi di stato o da guerre civili costituiscano una minaccia alla pace e alla sicurezza mondiale, si ricorra, oltre che a tutti i mezzi previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, anche alla moratoria delle esecuzioni capitali;

a) chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima assemblea generale delle Nazioni Unite che si riunisce a New York da settembre a dicembre del 1994, di un punto relativo alla questione della pena di morte;

ad adoperarsi affinché sia posta in discussione una proposta di risoluzione che si ispiri ai seguenti principi:

a) il diritto di ogni essere umano a non essere ucciso a seguito di una sentenza o misura giudiziaria, anche se emessa nel rispetto della legge e della procedura, va affermato come fondamentale e inviolabile diritto della persona in tutti gli ordinamenti giuridici nazionali e come diritto umano nell'ordinamento internazionale;

b) è necessario stabilire subito una moratoria delle esecuzioni anche già decretate, affinché il principio dell'indisponibilità allo Stato della vita di ogni uomo si affermi ovunque nel mondo entro l'anno 2000;

c) lo statuto del tribunale penale internazionale escluda la previsione della pena di morte per qualsiasi reato, così come sancito nello statuto del tribunale *ad hoc* sulla ex-Jugoslavia;

d) l'opportunità di attivare la procedura di contenzioso internazionale, ex articolo 41 del Patto internazionale sui

diritti civili e politici, nei confronti degli Stati contraenti che applicano la pena di morte in violazione dei limiti previsti dall'articolo 6 del Patto (estrema gravità del crimine commesso, inapplicabilità nei confronti dei minori di diciotto anni e delle donne in stato di gravidanza) nonché dei malati di mente;

e) l'opportunità di formulare sistematicamente obiezioni alle riserve che gli Stati, nel ratificare il Patto internazionale sui diritti civili e politici, oppongono alle limitazioni nell'uso della pena di morte previste dal Patto stesso, confermando con questa prassi l'evoluzione del diritto internazionale a sancire la nullità delle riserve agli accordi sui diritti umani ».

(6-00001).

« Bonino, Novelli, Rivera, Di Muccio, Guerra, Maselli, Guerzoni, Beebe Tarantelli, Giacobazzo, Petrini, Pecoraro Scanio, Leonardelli, Alemanno, Caveri, Paggini ».

La Camera,

in tema di diritto alla vita, sollecita il Governo ad aprire in Parlamento un dibattito approfondito per verificare se vi siano le condizioni per giungere ad una revisione della legge 194/78 in materia di aborto volontario, compiendo un bilancio sulla applicazione di questa legge a 16 anni dalla sua emanazione.

(6-00002) (Nuova formulazione)

« Scalisi, Alemanno, Zaccheo, Paolone, Mitolo, Simeone, Landolfi, Garra, La Grua, Cecconi, Epifani, Patarino, Savarese, Simonelli, Forestiere, Mazzocchi, Baccini, Agnaletti, Tanzilli, Tringali, Ardica, Messa, Mariano, Basile Domenico Antonio, Sidoti ».

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 20 luglio 1994.**

Acierno, Aimone Prina, Aloï, Anedda, Arata, Bindi, Borghezio, Costa, Fiori, Fumagalli Carulli, Lagostena Bassi, Li Calzi, Marano, Maroni, Matteoli, Meo Zilio, Michelini, Mirone, Parlato, Antonio Rastrelli, Segni, Tarditi, Teso, Trevisanato, Urbani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 luglio 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ARLACCHI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui servizi per le informazioni e per la sicurezza dello Stato » (969);

PASETTO: « Norme in materia di collocamento a riposo dei professori universitari » (970);

ONNIS: « Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria nella regione Sardegna » (971);

MUZIO ed altri: « Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di concessione del permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari » (972);

ONNIS: « Modifica all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria nella regione Sardegna » (973);

AGOSTINACCHIO ed altri: « Interventi a favore di aziende agricole colpite da eventi calamitosi » (975);

TANZILLI: « Istituzione della Consulta nazionale degli anziani » (976);

NAN: « Modifiche all'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 » (977);

BAIAMONTE ed altri: « Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di incompatibilità tra mandato parlamentare ed incarichi nella pubblica amministrazione » (978).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge MARTINAT e FINI: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato » (214) (*annunziata nella seduta del 15 aprile 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato PASETTO.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

LA RUSSA e FINI: « Interpretazione autentica dell'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità alla carica di deputato dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti » (738);

UGOLINI ed altri: « Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (887);

alla II Commissione (Giustizia):

SIMEONE ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari » (759) (*Parere della I Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991 » (851) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della X Commissione*);

alla V Commissione (Bilancio):

BACCINI: « Interventi straordinari per il comune di Fiumicino » (914) (*Parere della I, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XI Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

PARLATO ed altri: « Norme per la certificazione dei bilanci delle società eser-

centi attività sportiva calcistica » (504) (*Parere della I, della II, della V e della VII Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

LANTELLA: « Revisione della disciplina degli esami universitari » (734) (*Parere della I Commissione*);

VENDOLA: « Norme per la regolamentazione e per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada » (832) (*Parere della I e della VIII Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

GERBAUDO ed altri: « Modifiche alle norme sull'assunzione dei lavoratori agricoli » (168) (*Parere della I, della II, della V, della XII e della XIII Commissione*);

AGOSTINACCHIO ed altri: « Modifica del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi » (519) (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

MAGRI ed altri: « Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di abolizione dell'integrazione al trattamento minimo e per la concessione dell'assegno perequativo sociale ai pensionati ultrasessantacinquenni titolari di posizione assicurativa di importo inferiore al minimo » (712) (*Parere della I, della V, della VI e della XII Commissione*).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 15 luglio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia relativa al primo semestre 1994, unitamente ad un rapporto redatto dal

Dipartimento della pubblica sicurezza sulla evoluzione della delittuosità e sulla correlata azione di contrasto dispiegata dalle Forze di polizia nello stesso periodo (doc. LXXIV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di interpellanze
e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-38
Lire 1000